



UFFICIO REGISTRO IMPRESE

GUIDA

ATTIVITA' DI SPEDIZIONIERE

INDICE

AVVERTENZE GENERALI.....	3
RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
DEFINIZIONE	5
REQUISITI.....	6
SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LA SCIA.....	8
ALLEGATI DELLA SCIA	10
SANZIONI	11
RICORSI	12
IMPRESE ESTERE.....	13
VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI.....	14
MODIFICHE E/O CESSAZIONI	15

AVVERTENZE GENERALI

Con la pubblicazione del D.M. 26/10/2011 sono stati definitivamente soppressi gli Elenchi autorizzati interprovinciali degli Spedizionieri di Firenze e Livorno, pertanto dal 12 maggio 2012 l'inizio delle attività di Spedizioniere devono essere dichiarate all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia dove viene esercitata l'attività utilizzando l'apposita modulistica (Segnalazione Certificata di Inizio Attività - SCIA) da inviare telematicamente insieme alla Comunicazione Unica. L'attività è legittimamente esercitata dalla data di presentazione della SCIA.

Nella sezione REQUISITI del modello SCIA dovranno essere dichiarati ai sensi degli artt. 46, 47 e 76 del T.U. 445/2000 (autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva di atto notorio) i requisiti richiesti per lo svolgimento dell'attività.

L'impresa che esercita l'attività in più sedi o unità locali presenta una SCIA per ciascuna di esse al momento della dichiarazione di inizio attività al REA.

Inoltre, presso ogni sede o unità locale in cui si svolge l'attività deve essere nominato almeno un soggetto (amministratore o preposto) in possesso dei requisiti di idoneità allo svolgimento dell'attività. Non è previsto da disposizioni di legge che il preposto eserciti la professione solo presso una unità locale o per conto di una sola impresa.

AGGIORNAMENTO POSIZIONE

Chi era iscritto alla data del 12 maggio 2012 nel soppresso Elenco degli spedizionieri e non ha aggiornato la propria posizione nell'impresa iscritta al Registro Imprese/Rea, potrà farlo fino al 31 Dicembre 2019, inviando una pratica telematica al registro delle imprese, allegando il Modello Spedizionieri compilato nella Sezione Aggiornamento posizione RI/REA.

La pratica telematica di aggiornamento NON deve essere presentata da coloro che hanno già aggiornato la posizione dell'impresa entro il 30 settembre 2013 o successivamente.

La pratica telematica di aggiornamento NON deve essere presentata dalle imprese che hanno iniziato l'attività dopo la soppressione dell'Elenco degli spedizionieri.

RIFERIMENTI NORMATIVI

Legge n. 1442/1941

Legge n. 1138/1949

D.Lgs. 59/2010

D.M. 26/10/2011

D.Lgs. 147/2012

Circolare MISE 3656/c del 12/9/2012

DEFINIZIONE

E' spedizioniere colui che, in forma organizzata e continuativa, fa da intermediario tra il committente (colui che deve far trasportare qualcosa via terra, via mare o via aria) ed il vettore (colui che effettua il trasporto avvalendosi di mezzi propri). Lo spedizioniere deve occuparsi di tutte le operazioni necessarie alla spedizione per conto del committente sulla base di un contratto stipulato con quest'ultimo ed in cambio ha diritto ad un corrispettivo.

REQUISITI

I requisiti morali e professionali devono essere posseduti dal Titolare quando l'attività di spedizioniere viene esercitata da Impresa Individuale; se invece l'attività viene svolta da Società, i requisiti morali e professionali devono essere posseduti da tutti i legali rappresentanti della stessa.

I requisiti morali e professionali devono inoltre essere dichiarati anche da eventuali preposti, immedesimati nell'impresa attraverso un Atto di Procura, depositato al Registro delle imprese.

I soli requisiti morali devono essere posseduti da tutti gli amministratori delle società di capitali, da tutti i soci di società di persone (escluso gli accomandanti), da tutti gli amministratori di consorzi e delle relative imprese consorziate.

Morali:

- non aver subito condanne per i seguenti delitti: interdizione - inabilitazione - per delitti contro la pubblica amministrazione, l'amministrazione della giustizia, la fede pubblica, l'economia pubblica, l'industria e il commercio, ovvero per delitto di omicidio volontario, furto, rapina, estorsione, truffa, appropriazione indebita, ricettazione e per ogni altro delitto non colposo per il quale la legge commina la pena della reclusione non inferiore, nel minimo a due anni e, nel massimo a cinque anni, salvo che non sia intervenuta la riabilitazione.

Professionali:

- A) aver svolto un periodo di esperienza professionale qualificata nello specifico campo di attività di almeno due anni anche non continuativi nel corso degli ultimi cinque anni antecedenti alla data di presentazione della segnalazione, all'interno di imprese del settore, comprovato da idonea documentazione, in qualità di Presidente del Consiglio d'Amministrazione, Amministratore Delegato, Amministratore Unico, Istitore, Socio Amministratore, Socio Accomandatario, Titolare di impresa individuale, Dirigente, Impiegato di primo livello.

(L'esperienza professionale deve essere maturata con lo svolgimento di attività negoziale intesa alla conclusione di contratti di trasporto con i vettori, al compimento della spedizione ed alle operazioni accessorie, ai sensi della L. 14/11/1941, n. 1442)

oppure:

- B)** aver conseguito il diploma di scuola secondaria di secondo grado con indirizzo commerciale o laurea in materie commerciali o giuridiche

oppure:

- C)** (opzione possibile per i soli cittadini che abbiano conseguito il titolo di studio o l'esperienza professionale in un paese dell'Unione Europea diverso dall'Italia o in paese terzo) riconoscimento del titolo professionale da parte del Ministero dello Sviluppo Economico (D.Lgs. 206/2007)

SOGGETTI LEGITTIMATI A PRESENTARE LA SCIA

(il modello deve essere presentato per via telematica al Registro delle Imprese competente in base al luogo di esercizio dell'attività, utilizzando la procedura della Comunicazione Unica)

- Il Titolare di Impresa Individuale e tutti i Legali Rappresentanti di società che **iniziano** l'attività di spedizioniere devono presentare la SCIA sottoscritta digitalmente (dal titolare dell'impresa individuale o da un amministratore della società, dall'eventuale preposto) all'ufficio del Registro delle Imprese della Camera di Commercio della provincia dove esercitano l'attività utilizzando la procedura della Comunicazione Unica;
- I preposti che esercitano (in qualità di procuratori) l'attività, per conto dell'impresa, devono compilare la sezione REQUISITI.
- Nella sezione Scia del Modello Spedizionieri deve essere dichiarato di possedere una **capacità finanziaria** pari a quanto previsto dall'art. 6, comma 3 della L. n. 1442/1941, la cui sussistenza è attestata, per le **società** (Spa, Srl, Sas, Snc) da un **capitale sociale interamente versato** di almeno **100.000,00 Euro** e, se inferiore a tale limite, da prestazioni integrative, quali fidejussioni (di cui si allega copia), rilasciate da compagnie di assicurazione o da aziende di credito. Per le **imprese individuali**, l'adeguata capacità finanziaria è comprovata dal possesso di immobili o di un deposito vincolato in denaro o in titoli di Stato, per un valore complessivo non inferiore a 100.000,00 Euro.
- Nella sezione Scia del Modello Spedizionieri l'impresa deve dichiarare di non essere in stato di fallimento.

INIZIO DELL'ATTIVITA' nella sola UL

Nel caso di svolgimento dell'attività di spedizioniere, con primo avvio dell'attività presso l'unità locale ubicata in provincia diversa da quella della sede, devono essere contestualmente segnalati sia i requisiti morali e professionali (alla cciaa competente per la sede legale) sia i requisiti dei preposti- morali e professionali alle singole localizzazioni (alla cciaa competente per la localizzazione) tramite la presentazione di due pratiche: una alla cciaa competente per la sede legale, per la segnalazione dell'avvio dell'attività da parte dell'impresa, una seconda alla cciaa competente per l'unità locale. Inoltre anche se l'attività non viene svolta presso la sede legale, l'attività è stata comunque iniziata dall'impresa e va quindi denunciata, come attività prevalente dell'impresa, alla cciaa competente per la sede medesima.

Pertanto :

1. Alla CCIAA competente per la sede dovrà essere presentato il modello spedizionieri compilando la sezione "scia", barrando la casella relativa al deposito cauzionale e allegarne copia e la sezione "requisiti o modello intercalare "requisiti" per indicare i requisiti morali e professionali di ciascun soggetto obbligato.
2. Alla CCIAA competente per l'unità locale dovrà essere presentato il modello spedizionieri, compilando la sezione "scia" e la sezione "requisiti" (eventuale) solo nel caso in cui i requisiti del preposto non siano già stati dichiarati presso la sede legale (caso in cui il preposto si identifichi con un legale rappresentante dell'impresa).

ALLEGATI DELLA SCIA

- copia informatica della **fideiussione** rilasciata da istituto bancario ed assicurativo, con dichiarazione di conformità all'originale in calce e sottoscrizione digitale del titolare di impresa individuale, del legale rappresentante o dell'amministratore di impresa societaria;
- copia informatica attestante l'effettuato versamento alla Cassa Depositi e prestiti della Tesoreria provinciale dello stato della prevista **cauzione pari all'importo di euro 258,23** (determinato dall'art. 1 della Legge 1138/1949), a favore della Cciao, con dichiarazione di conformità all'originale in calce e sottoscrizione digitale del titolare di impresa individuale, del legale rappresentante o dell'amministratore di impresa societaria. L'originale del titolo che attesta la cauzione dovrà essere depositato presso l'Ufficio della Camera di Commercio abilitante all'attività di spedizioniere.

SANZIONI

- Le sanzioni previste dall'art. 11 della Legge n. 1442/1941, che, a norma dell'art. 76, comma 6, del Dlgs. 59/2010 consistono nel pagamento di una somma, ovvero in un provvedimento di sospensione o di inibizione perpetua dell'attività, sono annotate ed iscritte per estratto nel Rea.
- Le modifiche/cessazioni inerenti l'attività o il personale ad essa adibito presentate con modello Spedizionieri sezione Modifiche dopo 30 giorni dal verificarsi dell'evento sono soggetti a sanzione REA.

RICORSI

Avverso i provvedimenti inibitori di avvio o di prosecuzione dell'attività di spedizioniere è ammesso ricorso gerarchico al Ministero dello Sviluppo Economico.

Sono inoltre esperibili gli ordinari ricorsi giurisdizionali presso il TAR competente per territorio e il ricorso straordinario al Capo dello Stato.

IMPRESE ESTERE

Le imprese che hanno la sede in uno Stato membro dell'Unione Europea e che sono abilitate allo svolgimento dell'attività nel proprio Paese, possono iniziare l'attività in Italia iscrivendosi nel Registro delle Imprese e nel Rea nel rispetto della disciplina comunitaria (diritto di stabilimento).

La prestazione temporanea e occasionale dell'attività è consentita alle imprese stabilite in uno Stato membro dell'Unione Europea che sono abilitate in base alle leggi del proprio Paese a svolgere l'attività se non aventi una sede o unità locale in Italia (libera prestazione di servizi). Non è necessario, in tal caso, alcun adempimento presso la Camera di Commercio. Si renderà invece necessaria una comunicazione preventiva (60 gg. prima della prestazione) al Ministero dello Sviluppo Economico.

VERIFICA DELLA PERMANENZA DEI REQUISITI

Il Registro delle Imprese verifica, almeno una volta ogni quattro anni dalla presentazione della Scia, la permanenza dei requisiti che consentono all'impresa lo svolgimento dell'attività, nonché di quelli previsti per i soggetti preposti.

Qualora sia verificata la perdita di un requisito di legge viene avviato, secondo i casi, il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività nonché eventuali procedimenti disciplinari o accertamenti di violazioni amministrative.

MODIFICHE E/O CESSAZIONI

Compilazione della modulistica RI/REA con allegato il modello SPEDIZIONIERI alla sezione MODIFICHE in caso variazione delle persone che partecipano all'attività dell'impresa (titolari, rappresentanti legali, preposti) per le quali deve essere compilata la sezione REQUISITI se trattasi di nuova nomina, al fine di dimostrare il possesso sia dei requisiti morali che professionali. In caso di modifica di amministratori delle società di capitali, di tutti i soci di società di persone (escluso gli accomandanti), di tutti gli amministratori di consorzi e delle relative imprese consorziate deve essere compilata la sezione REQUISITI, al fine di dimostrare il possesso dei soli requisiti morali.

Inoltre la SCIA è richiesta per ogni tipo di variazione dell'attività da parte dell'impresa unitamente ai moduli RI/REA (ad esempio apertura di unità locale con attività di spedizioniere, vedi le istruzioni dell'inizio attività e le avvertenze generali).

I soggetti legittimati alla presentazione delle modifiche e/o cessazione sono quelli indicati nell'apposito paragrafo "soggetti legittimati alla presentazione della SCIA".

Le modifiche/cessazione devono essere comunicate all'ufficio del Registro Imprese entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento.

SVINCOLO DELLA CAUZIONE

In caso di cessazione dell'attività da parte dell'impresa di spedizioni, dovrà essere utilizzato il riquadro **Svincolo della cauzione** del Modello Spedizionieri, per richiedere lo svincolo del deposito cauzionale pari all'importo di Euro 258,23 (determinato dall'art. 1 della L. 1138/1949), a favore della CCIAA, versato alla Cassa Depositi e Prestiti della Tesoreria provinciale dello Stato.